



**Mobilità Territoriale e  
Professionale. Graduatoria  
dei Soprannumerari.  
a.s. 2025/2026**

**F.A.Q.  
Frequently Asked Questions**

**Le risposte alle domande e ai dubbi più  
frequenti**

(aggiornamento del 04 marzo 2025)

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

**N. 24**

**D** – In base all’Ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale sulla Mobilità valido per il triennio 2025/2028 firmato il 29.01.2025 in che modo verrà valutato il servizio pre ruolo?

**R** – La valutazione degli anni di pre-ruolo nella mobilità a domanda (mobilità territoriale e professionale) viene effettuata per intero (6 punti).

Nella mobilità d’ufficio (graduatoria regionale dei soprannumerari) viene invece effettuata secondo questo schema:

- Per l’a.s. 2025/2026 punti 4 per ogni anno
- Per l’a.s. 2026/2027 punti 5 per ogni anno
- Per l’a.s. 2027/2028 punti 6 per ogni anno.

Occorre dunque effettuare il ricalcolo del punteggio relativo al servizio pre ruolo.

**N. 23**

**D** – Il 1° settembre 2022 sono stato immesso in ruolo grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso del 2004: posso presentare domanda **di mobilità**?

Possono presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimenti) i docenti di religione:

- ☐ con almeno **due anni di servizio di ruolo** (compreso l’anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse nella stessa regione (*art.1, comma 4 dell’O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025*)
- ☐ con almeno **tre anni di servizio di ruolo** (compreso l’anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse, della stessa regione e anche delle altre regioni (*art. 1, comma 5 dell’O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025*)

**N.B** – considerato quanto sopra per i docenti di religione non trova applicazione l’art. 2 commi 2 e 6 dell’Ipotesi di CCNI del 19.01.2025 relativi al vincolo triennale (impossibilità di presentare domanda di mobilità per almeno un triennio dopo l’ottenimento di titolarità su istituzione scolastica).

**N. 22**

**D** - La laurea triennale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento quanti punti viene valutata nella graduatoria regionale dei soprannumerari?

**R** – Viene valutata 3 punti; in base all’O.M. n.37 del 28 febbraio 2025 tale titolo va inserito, nell’apposita scheda, al punto C della Sezione “Titoli Generali”.

**N. 21**

**D** – La laurea magistrale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento (3+2) viene valutata nella graduatoria regionale dei soprannumerari?

**R** – Tale titolo costituito da un triennio + un biennio di specializzazione, utile – in base alla Nuova Intesa e al DPR 175/2012- per insegnare religione in ogni ordine e grado di scuola, viene valutato 5 punti e va inserito al punto E (titoli generali) dell'apposita scheda (O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)

#### N. 20

**D** – I punteggi derivanti dalla continuità prevista nelle lettere C) e D) del settore “Anzianità di servizio” della Tabella A- Allegato 2 all'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028, devono essere considerati ai fini della mobilità a **domanda** (trasferimenti e passaggi di ruolo)?

**R** – Quanto alla lettera C) (che nel mod. TR1 corrisponde alla casella n° 5 e nei mod. TR2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 4): il contratto ha stabilito che verranno attribuiti 12 punti (4 punti per anno) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio; per il quarto e quinto anno un ulteriore punteggio di 5 punti (per anno); infine 6 punti per ciascuna delle annualità successive, sempre prestate nella scuola di attuale servizio. Occorre però tenere presente che IL PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIENNIO E' L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 e che i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio solo se NON vedranno accolta una eventuale domanda di trasferimento o passaggio di ruolo. **Produrrà quindi la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l'ottenimento dello stesso.**

**- Quanto alla lettera D)** – (che nel mod. TR1 corrisponde alla casella n° 6 e nei mod. TR2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 5): **NON VA COMPILATA.**

#### N. 19

**D** – E per quanto riguarda la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari il punteggio relativo alla continuità scolastica (lettere C e C0 dell'apposita scheda) verrà valutato?

**R** – Per l'attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale non è necessario – come per la mobilità a domanda – avere prestato servizio per tre anni senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità. Ma, se esistente, il suddetto triennio e le annualità successive verranno così valutate: verranno attribuiti **12 punti (4 punti per anno)** per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio; per il quarto e quinto anno un ulteriore punteggio **di 5 punti (per anno)**; infine **6 punti per ciascuna delle annualità successive**, sempre prestate nella scuola di attuale servizio. Quindi, poiché ai fini dell'esercizio di tale opzione **il primo anno di riferimento è il 2009/2010**, i docenti aventi diritto possono beneficiare nella compilazione della scheda per la graduatoria dei soprannumerari di punteggi diversi, a seconda delle varie casistiche; ne elenchiamo di seguito quelle più comuni:

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024	A	X
2024/2025*	A	X

Punti 82 (C )

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024	B	X
2024/2025*	B	X

PUNTI 70 (C ) + 2 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024	B	X
2024/2025*	B	X

PUNTI 64 ( C ) + 3 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	B	X
2016/2017	B	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024	B	X
2024/2025*	B	X

PUNTI 58 ( C ) + 4 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y
2024/2025*	B	Y

PUNTI 64 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y
2024/2025*	B	Y

PUNTI 70 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	Y
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y
2024/2025*	B	Y

PUNTI 76 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y
2024/2025*	B	Y

PUNTI 58 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016	C	Y
2016/2017	C	Y
2017/2018	C	Y
2018/2019	C	Y
2019/2020	C	Y
2020/2021	C	Y
2021/2022	C	Y
2022/2023	C	Y
2023/2024	C	Y
2024/2025*	C	Y

PUNTI 46 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024	A	X
2024/2025*	A	X

PUNTI 52 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024	A	X
2024/2025*	A	X

PUNTI 46 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024	A	X
2024/2025*	A	X

PUNTI 40 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016	B	Y
2016/2017	B	Y
2017/2018	A	X
2018/2019	A	X
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024	A	X
2024/2025*	A	X

PUNTI 34 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024	B	X
2024/2025*	B	X

Punti 34 (C) + 8 (CO)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y
2024/2025*	B	Y

PUNTI 28 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	A	X
2018/2019	B	X
2019/2020	B	X
2020/2021	B	X
2021/2022	B	X
2022/2023	B	X
2023/2024	B	X
2024/2025*	B	X

PUNTI 28 (C) + 9 (CO)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	A	X
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024	A	X
2024/2025*	A	X

PUNTI 22 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	X
2018/2019	B	X
2019/2020	C	X
2020/2021	C	X
2021/2022	C	X
2022/2023	C	X
2023/2024	C	X
2024/2025*	C	X

PUNTI 22 (C) + 10 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	A	X
2021/2022	A	X
2022/2023	A	X
2023/2024	B	Y
2024/2025*	B	Y

PUNTI 4 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016	A	X
2016/2017	A	X
2017/2018	B	Y
2018/2019	B	Y
2019/2020	B	Y
2020/2021	B	Y
2021/2022	B	Y
2022/2023	B	Y
2023/2024	B	Y
2024/2025*	A	X

PUNTI zero (C)



**\* l'a.s. 2024/2025 non va valutato:** in questi prospetti viene indicato solo come anno scolastico di riferimento. Da tenere presente che l'ottenimento di un trasferimento, o di un passaggio di ruolo, o di una assegnazione provvisoria, o di una utilizzazione tra scuole di un comune diverso produce la perdita del punteggio riferito alla continuità nella scuola di servizio.

#### N. 18

**D** – Il periodo di durata del dottorato di ricerca ricadente nel servizio di ruolo è valido ai fini dell'anzianità di servizio nella mobilità a domanda e d'ufficio (trasferimenti, passaggi e graduatoria)?

**R** – Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo; viene valutato 6 punti all'anno. Viene però valutato 3 punti se il docente è attualmente in servizio in un settore scolastico diverso da quello in cui insegnava nel periodo del dottorato. (premessa alle NOTE COMUNI delle Tabelle di valutazione allegate all'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028, 12° capoverso)

#### N. 17

**D** – Il servizio svolto nelle scuole paritarie è valido ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio?

**R** – Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Fa eccezione il servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano acquisito lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. E' invece sempre valutabile il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie.

#### N. 16

**D** – Nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari sono valutati i benefici derivanti dalla legge 104/92?

**R** – Sì, nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E: occorre crocettare la casella che interessa.

#### N. 15

**D** – Se il docente nell'anno scolastico 2024/2025 – pur non essendo disabile - è sottoposto a cure a carattere continuativo per gravi patologie (ad es. chemioterapia) ha diritto, nella graduatoria regionale, a precedenza?

**R** – Sì, in base all'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028 art. 13, punto III, numero 2); in questo caso occorrerà crocettare la casella che interessa nella sezione II, Esigenze di famiglia, al

punto E.

#### N. 14

**D** – Nella graduatoria regionale su base diocesana di quali precedenza fruisce il/la figlia/o che assiste un genitore con grave disabilità?

**R** - L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza (O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025 art. 1 comma 11)

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2025/2028, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, **in presenza di più figli docenti, è riconosciuta ai figli che soddisfano tutte le seguenti condizioni:**

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

✓ Altre tipologie di assistenza:

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere **all'assistenza di un figlio disabile grave perché totalmente inabili** o abbiano più di 65 anni, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche **ai fratelli o alle sorelle** (appartenenti al personale degli insegnanti di religione cattolica) conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela (O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025 art. 1 comma 11).

- ✓ Per **l'assistenza a un genitore con grave disabilità** viene riconosciuta la precedenza anche **al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto** ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

**N.B** - I docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo, non sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 10 comma 4 ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero (art. 1 comma 11 O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025 sulla mobilità dei docenti di religione); resta ferma l'inclusione nella predetta graduatoria ai fini dell'individuazione del punteggio per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria. (O.M. n° 37 del 28 febbraio 2025 art. 1 comma 11).

#### N. 13

**D** – Il punto 4.6.2. del DPR 751/1985 e il DPR 175/2012 stabiliscono che «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio» sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento. L’anno scolastico 1985/86 è utile ai fini del quinquennio?

**R** – Sì, la Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010 e la Nota protAOODGPER5017 del 22 maggio 2014 hanno definitivamente chiarito che l’anno scolastico 1985/86 è l’ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio.

## **N. 12**

**D** – I sei punti per il ricongiungimento al coniuge vanno attribuiti soltanto se il familiare risiede nello stesso Comune nel quale si è in servizio?

**R1 – PER LA GRADUATORIA REGIONALE:** Ai sensi dell’art. 10 comma 4 dell’O.M. n° 37 del 28 febbraio 2025 nella graduatoria finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03 **il punteggio per il “ricongiungimento” al coniuge non può essere attribuito.**

**R2 – PER LA MOBILITA’ TERRITORIALE (trasferimenti):** i punti vengono attribuiti se il coniuge (o, in mancanza del coniuge, i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi **PER CUI** il docente **HA CHIESTO** il trasferimento.(nota 7 allegato 2 tabella di valutazione titoli e servizi dell’Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028)

## **N. 11**

**D** – Sono in possesso del diploma di istituto magistrale e di quello in scienze religiose, posso utilizzare il primo come titolo di accesso e il diploma in scienze religiose quale titolo aggiuntivo? Se sì, in quale lettera dei “Titoli generali” va collocato?

**R** – La risposta è positiva ovviamente soltanto per la scuola primaria/infanzia. Rientra tra i titoli previsti nella lettera D) dei “Titoli generali”.

## **N. 10**

**D** – Chi insegna nella scuola secondaria, può fare valutare il proprio titolo di Magistero?

**R** – Può essere valutato solo se, come accesso, si utilizzano i 5 anni di servizio posseduti all’anno scolastico 1985-1986 oppure il diploma in scienze religiose unito alla laurea civile; se si è in possesso SOLO del Magistero, non può essere valutato in quanto in questo caso esso rappresenta titolo di accesso all’insegnamento della secondaria. Lo stesso vale per il Baccalaureato, la Licenza o il Dottorato: possono essere valutati solo nel caso in cui non rappresentino titolo di accesso.

## **N. 9**

**D** – Chi insegna nella scuola secondaria ed è in possesso del diploma di Scienze Religiose, può farlo valutare?

**R** – Può essere valutato solo se non viene utilizzato (congiunto ad una laurea civile) come titolo di accesso, e va inserito al punto D della scheda.

**N. 8**

**D** – Come viene valutato il servizio prestato nelle scuole uniche e di montagna?

**R** - Solo per la scuola primaria. Il punteggio per il servizio prestato **in scuole uniche e di montagna** va raddoppiato

**N. 7**

**D** – Come viene valutato il servizio prestato su piccole isole?

**R** - Se si tratta di servizio di ruolo: viene valutato 6 punti per anno;

- Se si tratta di servizio pre-ruolo:

a) per la mobilità volontaria: viene valutato 6 punti per anno;

b) per la mobilità d'ufficio:

a.s. 2025/2026    punti 4

a.s. 2026/2027    punti 5

a.s. 2027/2028    punti 6

**N. 6**

**D** – Se non si è interessati ai trasferimenti, occorre presentare ugualmente la scheda e gli allegati per la graduatoria dei soprannumerari?

**R** – Sì, perché tutti gli insegnanti di ruolo devono essere inseriti in tale graduatoria regionale su base diocesana (che equivale alla “graduatoria di istituto” delle altre classi di concorso).

**N. 5**

**D** - Quali documenti occorre presentare per inserirsi nella graduatoria dei soprannumerari?

**R** - La scheda, l'allegato D, l'allegato F per la continuità scolastica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (a meno che non ci siano particolari altre esigenze, che vanno regolarmente certificate).

**N. 4**

**D** - Se un docente usufruisce di utilizzazione in settore diverso ma nella stessa diocesi di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nel settore assegnato?

**R** – Deve presentare regolare domanda di passaggio di ruolo nella stessa diocesi di titolarità.

**N. 3**

**D** - Se un docente usufruisce di assegnazione provvisoria (o di passaggio di ruolo) in una diocesi diversa da quella di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nella nuova diocesi?

**R** – Deve presentare regolare domanda di trasferimento (o di passaggio di ruolo) dalla diocesi di titolarità a quella in cui è stato assegnato in via provvisoria nello stesso settore (o utilizzato in un settore diverso).

**N. 2**

**D** – Dove si può reperire il modulo per la graduatoria regionale su base diocesana?

**R** – Nel nostro sito insieme alle indicazioni sulla eventuale documentazione da allegare.

**N. 1**

**D** – Se un docente ha presentato nel giugno 2024 domanda di utilizzazione in una sede diversa ma per la stessa diocesi e per lo stesso settore formativo, cosa deve fare per essere confermato nella nuova sede ?

**R** – Non deve presentare nessuna domanda: la conferma è automatica

® © snadir 2025